



# Comune di Civitella Roveto

## Provincia di L'Aquila

\*\*\*

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 12 R.D.**  
**Del 28/11/2020**

**OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194 TUEL, in esecuzione della Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano.**

L'anno **duemilaventi**, addì ventotto (28) del mese di Novembre alle ore 20:02 nel Teatro del Comune detto sensi e per gli effetti degli artt. 26 ss. e 33 del Regolamento del Consiglio comunale, in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone del Sindaco Dr. Sandro De Filippis e dei seguenti Consiglieri Comunali risultanti presenti dopo l'appello nominale;

1. Allegritti Dott.ssa Lucia	Consigliere	Presente
2. Cianchetta dr. Simone	Consigliere	Presente
3. D'Anastasio Domenico	Consigliere	Presente
4. Di Loreto Laura	Consigliere	Presente
5. Fontana Francesco	Consigliere	Presente
6. Montaldi Geom. Giancarlo	Consigliere	Presente
7. Oddi Avv. Pierluigi	Consigliere	Presente
8. Vernile Giuseppe	Consigliere	Presente
9. Persia Melissa	Consigliere	Presente
10. Baldassarre Bruno	Consigliere	<i>Assente</i>
11. Colacicchi Raffaello	Consigliere	<i>Assente</i>
12. Persia Patrizia	Consigliere	Presente

Consiglieri in carica 13

Presenti 11 (Compreso Sindaco), assenti: Baldassarre Bruno, Colacicchi Raffaello.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Francesco Del Pinto**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero Legale, Dichiara aperta la seduta.

***Il Sindaco/Presidente illustra il presente punto all'ordine del giorno.***

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 14.10.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

**Visto** l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**Vista** la richiesta, acquisita al protocollo n 1464 del 31.03.2020, di rimborso della somma corrisposta dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila a titolo di risarcimento danni, in esecuzione della Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano, con la quale il Comune è stato condannato in solido con la Provincia al risarcimento dei danni nonché al ristoro delle spese legali in favore delle parti attrici;

**Rilevato** che l'importo dell'ammontare del rimborso da effettuare in favore dell'Amministrazione Provinciale, è pari al 50% degli importi totali corrisposti da quest'ultima (per un totale di € 9.806,82 ), in esecuzione dalla Sentenza n. 525/2018, e quindi ammonta a ad € 4.903,40;

**Considerato** che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato** che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27

dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Preso atto** del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base al quale: *[...] La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

*In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [...];*

**Ritenuto**, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Dato atto** che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**Ritenuto** necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio derivante da sentenza, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di € 4.903,41, e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap.1331, parte corrente, e che la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

*Il Sindaco/Presidente pone in votazione.*

*Con voti favorevoli pari a nove (9), nessun contrario, due (2) astenuti ( Persia Melissa, Persia Patrizia) , espressi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,*

## **DELIBERA**

**Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**

1. **Di Riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano, con la quale il Comune è stato condannato in solido con l'Amministrazione Provincia al risarcimento dei danni nonché al ristoro delle spese legali in favore delle parti attrici per un importo complessivo di € 4.903,41, pari al 50% ;
2. **Di Dare Atto** che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. **Di Impegnare** la somma di € 4.903,41, per il pagamento del debito in oggetto le cui risorse sono allocate al Cap. 1331, finanziato con mezzi ordinari di bilancio;
4. **Di Trasmettere** il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;

5. **Di Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti sez. Regionale per l'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

*Successivamente,*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ravvisata** l'urgenza del provvedere ;

*Con voti favorevoli pari a nove (9), nessun contrario, due (2) astenuti ( Persia Melissa, Persia Patrizia) , espressi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,*

## DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

---

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:  
IL RESPONSABILE del servizio: Dott.ssa Lucia ALLEGRIITI



Si è espresso parere favorevole di regolarità contabile:  
IL RESPONSABILE del servizio: Dott.ssa Lucia ALLEGRIITI



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (AQ)

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2020	II	2020 17	
Prot.n.	5720	Del	26/11/2020



# COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

*Provincia dell'Aquila*

## AREA AMMINISTRATIVA

### RELAZIONE SULLA PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

**GENERALITA' DEL CREDITORE:** Amministrazione Provinciale di L'Aquila.

Con richiesta, acquisita al protocollo n 1464 del 31.03.2020, l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ha richiesto a questo Comune il rimborso della somma da questa corrisposta a titolo di risarcimento danni, in esecuzione della Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano, con la quale il Comune è stato condannato in solido con la Provincia al risarcimento dei danni nonché al ristoro delle spese legali in favore delle parti attrici.

L'importo dell' ammontare del rimborso da effettuare in favore dell' Amministrazione Provinciale, è pari al 50% degli importi totali corrisposti da quest'ultima (per un totale di € 9.806,82 ), in esecuzione dalla Sentenza n. 525/2018, e quindi ammonta a ad € 4.903,40.

**OGGETTO DELLA SPESA:** L'oggetto della spesa è il rimborso da effettuare in favore dell' Amministrazione Provinciale condebitore in solido con il Comune di Civitella Roveto, pari al 50% degli importi totali corrisposti da quest'ultima (per un totale di € 9.806,82 ), in esecuzione dalla Sentenza n. 525/2018, e quindi ammonta a ad € 4.903,40.

#### IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte (fattura, parcella, ecc.)	€ 4.903,40
Spese	€ .....
Interessi	€ .....
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.903,40</b>

#### TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel)

- sentenza esecutiva (lett. a);
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione (lett. b);
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (lett. c);

- ☐ procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d);
- ☐ acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

**RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO:**

Con atto di citazione, notificato il 17.06.2015, Montaldi Anna, De Filippis Sergio e De Filippis Marina convenivano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila e il Comune di Civitella Roveto per sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“ accertare e dichiarare l'assenza di ogni forma di manutenzione, controllo e vigilanza da parte della Provincia dell'Aquila, per il tratto di strada di sua competenza, ovvero la strada Provinciale n. 87 Civitella-Meta, nel tratto compreso tra le chilometriche 1380-11720 e del Comune di Civitella Roveto, per il tratto di strada di sua competenza ovvero la Strada Civitella-Cotardo, al km. 1.720, dei regolari percorsi di deflusso, ovvero tombini e griglie, presenti nei predetti tratti di strada indispensabili al convoglio e deflusso dell'acqua piovana e detriti; accertare e dichiarare la presenza, sull'immobile di proprietà degli attori, dei danni determinati dall'incuria nella manutenzione delle strade comunale e provinciale suindicate, come meglio spiegato nella perizia redatta dall'ing. Mario De Blasis; accertare e dichiarare la violazione ad opera dei convenuti dell'art. 2051 c.c.; condannare in solido tra loro ovvero unicamente qualora venga escluso il vincolo di solidarietà, la Provincia dell'Aquila e il Comune di Civitella Roveto al risarcimento dei danni subiti e subendi sull'immobile di proprietà ...pari ad € 20.000,00 salvo maggiore o minore somma che sarà accertata, stimata e liquidata nei corso del procedimento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo”*.

Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2015 si costituiva in giudizio il Comune di Civitella Roveto, in persona del Sindaco e L.R. pro tempore, impugnando e contestando tutto ciò ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto come, pure, in diritto.

Deduceva il Comune la carenza di legittimazione passiva in quanto la strada n. 87 Civitella-Meta è di gestione della Provincia di L'Aquila, che ne è anche custode, con consequenziale responsabilità dell'ente provinciale.

Tanto evidenziato, l'Amministrazione comunale chiedeva *“di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di Civitella Roveto in relazione al rapporto giuridico dedotto in giudizio; nel merito, di rigettare la domanda di parte attrice nei confronti del Comune di Civitella Roveto, perché infondata in fatto e diritto per le ragioni spiegate in narrativa e comunque non provata; condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze di lite IVA e CPA come per legge”*.

In data 11/09/2017 si è tenuta l'udienza per la precisazione delle conclusioni nella quale il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.

Il Tribunale di Avezzano si è pronunciato definitivamente e ha accolto la domanda di parte attrice, e ha pertanto accertato la responsabilità in capo ai convenuti.

Per l'effetto, ha condannato il Comune di Civitella Roveto in persona del Sindaco pro tempore e la Provincia di L'Aquila in persona del Dirigente del Settore Affari Generali, Istituzionali e Legali, Attività Produttive pro tempore, in solido tra loro, al pagamento di € 4.943,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Il Tribunale ha condannato altresì i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle parti attrici non ammesse al gratuito patrocinio De Filippis Sergio e Montaldi Anna delle spese di lite liquidate attenendosi ai valori di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 e con riguardo allo scaglione di riferimento alle quattro fasi del giudizio e al numero delle parti rappresentate, nella misura di euro 341,00 per spese ed € 3.400,00 per onorari ed altre spese oltre al rimborso di IVA e CPA come per legge ed alla ripetizione, in favore delle parti attrici, del compenso già corrisposto al CTU nominato in base al decreto di liquidazione.

Sussiste, nel caso in esame una obbligazione solidale dei convenuti: l'obbligazione al pagamento, deriva per entrambi i condebitori solidali dalla sentenza n. 528/2018, pertanto è configurabile l'ipotesi di *eadem res debita* - a cui sono tenuti i più debitori.

Ai sensi dell'art. 1292 c.c., infatti, quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, il creditore può pretendere l'adempimento per l'intero da ognuno dei debitori obbligati e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.

Il legale degli attori ha preteso l'adempimento da parte dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi e per gli effetti del ridetto art. 1292 c.c., e quest'ultima ha provveduto al pagamento della intera somma, in esecuzione del ridetto provvedimento giurisdizionale.

L'intervenuto pagamento comporta il diritto della Provincia di ripetere, ai sensi dell'art. 1299 c.c. dai condebitori la parte di ciascuno di essi.

Secondo attenta dottrina, la *ratio* del regresso non è collegata al superamento di un meccanismo esecutivo, attivo solo nei rapporti esterni, ma più precisamente è organicamente connaturata alla figura dell'obbligazione in solido: quest'ultima si sostanzia in modo unitario di rapporti sia esterni sia interni, con la conseguenza che, avvenuto l'adempimento della prestazione verso il creditore, si assiste semplicemente ad una rifrazione dell'*idem debitum* fra i più soggetti obbligati.

Per questa dottrina, dunque, si è in presenza non di un diritto nuovo spettante al *solvens*, bensì di una successione nel rapporto obbligatorio, in cui il titolare del diritto di regresso subentra nella veste del creditore (A. DI MAIO, voce obbligazione solidale (e indivisibili), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 1979)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, stante la intervenuta condanna in solido della Amministrazione Provinciale e del Comune, si ritiene che la spesa del rimborso debba essere necessariamente ricondotta alle ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000, poiché il rimborso a vantaggio della Provincia si fonda sulla condanna in solido comminata con Sentenza 525/2018.

#### **ALLEGATI che compongono il fascicolo:**

1. Sentenza n. 525/2018 pubblicata in data 11.09.2018.
2. Nota della Provincia prot. n.1464 del 31.03.2020.
3. Stampa liquidazioni effettuate dalla Provincia.

Civitella Roveto, li 26.11.2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Francesco DEL PINTO







**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.921/2015 promossa da:

**MONTALDI ANNA**(C.F.MTNNNA41T52C783Q);  
**DE FILIPPIS MARINA** (C.F. DFLMRN66C70A515G);  
**DE FILIPPIS SERGIO** (C.F. DFLSRG63A21A515S),

con il patrocinio dell'avv. Francesca Angela Rossi e dell'Avv. Rosita Di Lorenzo costituitasi in data 8.01.2015 ed elettivamente domiciliati in Via G. Mazzini n. 84 - Avezzano (AQ) presso lo studio della seconda in virtù di procura in atti:

**ATTORI**

**CONTRO**

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO** (P.I. 00204900666), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Civitella Roveto, Via Roma n.1; elettivamente domiciliato in Civitella Roveto, Via Orto Vecchio snc, presso lo studio dell'avv. Roberta Montaldi in virtù della delibera di Giunta Comunale n. 51 del 14.09.2015 e giusta la procura in calce all'atto di costituzione;

**E**

**PROVINCIA DI L'AQUILA** (P.I. 80002370668), in persona del Dirigente del Settore Affari Generali, Istituzionali e Legali, Attività Produttive *pro tempore*, giusta Disposizione Dirigenziale n. 100 del 13.11.2015, con il patrocinio degli avv.ti Pierfrancesco De Nicola e Francesca Tempesta, in virtù di procura in calce all'atto costitutivo ed elettivamente domiciliata in Via M. Febonio n. 48 - Trasacco (AQ) presso lo studio dell'avv. Carlo Polce;

**CONVENUTI**

**Oggetto:** responsabilità ex articolo 2051 del codice civile; risarcimento danni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione, notificato il 17.06.2015, Montaldi Anna, De Filippis Sergio e De Filippis Marina convenivano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila e il Comune di Civitella Roveto per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare l'assenza di ogni forma di manutenzione, controllo e vigilanza da parte della Provincia dell'Aquila, per il tratto di strada di sua competenza, ovvero la strada

*Provinciale n. 87 Civitella-Meta, nel tratto compreso tra le chilometriche 1380-1720 e del Comune di Civitella Roveto, per il tratto di strada di sua competenza ovvero la Strada Comunale Civitella-Cotardo, al km. 1.720, dei regolari percorsi di deflusso, ovvero cunette, tombini e griglie, presenti nei predetti tratti di strada indispensabili al convoglio e deflusso dell'acqua piovana e detriti; accertare e dichiarare la presenza, sull'immobile di proprietà degli attori, dei danni determinati dall'incuria nella manutenzione delle strade comunale e provinciale suindicate, come meglio spiegato nella perizia redatta dall'ing. Mario De Blasis; accertare e dichiarare la violazione ad opera dei convenuti dell'art. 2051 c.c.; condannare in solido tra loro ovvero unicamente qualora venga escluso il vincolo di solidarietà, la Provincia dell'Aquila e il Comune di Civitella Roveto al risarcimento dei danni subiti e subendi sull'immobile di proprietà ...pari ad € 20.000,00 salvo maggiore o minore somma che sarà accertata, stimata e liquidata nel corso del procedimento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo”.*

Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2015 si costituiva in giudizio il Comune di Civitella Roveto, in persona del Sindaco e L.R. *pro tempore*, impugnando e contestando tutto ciò *ex adverso* dedotto in quanto infondato in fatto come, pure, in diritto.

Deduceva il Comune la carenza di legittimazione passiva in quanto la strada n. 87 Civitella-Meta è di gestione della Provincia di L'Aquila, che ne è anche custode, con consequenziale responsabilità dell'ente provinciale.

Tanto evidenziato chiedeva “ *di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di Civitella Roveto in relazione al rapporto giuridico dedotto in giudizio; nel merito, di rigettare la domanda di parte attrice nei confronti del Comune di Civitella Roveto, perché infondata in fatto e diritto per le ragioni spiegate in narrativa e comunque non provata; condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze di lite IVA e CPA come per legge”.*

Con comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2015 si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, contestando tutto quanto *ex adverso* opposto, deducendo:

1.sulla responsabilità *ex art.* 2051 c.c., “la ricostruzione dei fatti è confusa, tanto che si addossa la responsabilità ora alla Provincia dell'Aquila, ora al Comune di Civitella Roveto, ora ad entrambi. In secondo luogo, la presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d'uso), sia oggetto di un'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cose e tale è il caso de quo, essendo il tratto stradale per cui è causa uno dei più estesi d'Italia (oltre 800 km).

2.sul *quantum* richiesto, si contestano le somme siccome contraddittorie oltre al fatto di non ritenere, in ogni caso, provata la circostanza del disagio derivato dall'impossibilità di utilizzare l'immobile.

In conclusione, l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila chiedeva: “*di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata; in subordine, di ridurre il quantum per la concorrente responsabilità dei danneggiati, graduando le colpe di questa Amministrazione e del Comune di Civitella Roveto; di condannare gli attori alla refusione delle spese del presente giudizio a favore dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila (oltre 23,8 % per oneri previdenziali – in luogo di cap e iva – essendo la difesa affidata ad avvocati – dipendenti di una pubblica amministrazione)”.*

Alla prima udienza del 18.11.2015 le parti chiedevano concedersi i termini *ex articolo* 183

VI comma c.p.c. al fine di articolare i rispettivi mezzi istruttori e la causa veniva rinviata all'udienza del 12.04.2016.

Alla successiva udienza del 12.04.2016 le parti reiteravano le rispettive richieste istruttorie e il giudice si riservava di provvedervi.

Con ordinanza del 18.05.2016, resa fuori udienza, il giudice ammetteva i mezzi istruttori e rinviava per il prosieguo istruttorio all'udienza del 13.06.2016.

Alla successiva udienza del 13.06.2016 venivano sentiti i testimoni e la causa veniva rinviata per proseguire poi, nelle successive udienze nella fase istruttoria.

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche a decorrere dal 01.11.2017.

\*\*\*

Scaduti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. la causa può essere decisa.

La domanda attrice è fondata va accolta nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.

Occorre ricostruire, sulla base della documentazione versata in atti, le vicende fattuali sottese alla pretesa attorea per cui oggi è causa.

Gli attori sono proprietari del fabbricato, con il terreno adiacente e pertinenziale, sito in Comune di Civitella Roveto in via Meta, località Colli ( identificato nel NCT del Comune di Civitella Roveto al foglio 7, p.lla 509 e al NCT, foglio 7, p.lla 509).

In data 1.12.2014, in seguito ad una forte pioggia che ebbe a colpire il Comune di Civitella Roveto, il fabbricato di cui innanzi riportò danni da allagamento, essendo lo stesso sommerso dall'acqua e dal fango provenienti dalla strada provinciale per Meta nel tratto compreso tra 1.380 e 1.720 chilometriche.

Dalla ricostruzione, offerta da parte attrice, è dato rilevare che in ragione dell'incuria nella manutenzione delle strade provinciale e comunali collegate, e, maggiormente, per effetto dell'assenza di naturale sbocco di acque piovane, una consistente quantità di acqua ebbe ad essere riversata sulla di loro proprietà, trascinando fango e detriti.

Nell'imminenza del fatto intervenivano i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Civitella Roveto, facendo un primo sopralluogo. Alla loro presenza gli attori provvedevano a ripulire due inghiottitoi ubicati in quel tratto di strada e le cunette esistenti, completamente ostruite dal fogliame ed altro, al fine di dare sfogo all'acqua.

\*\*\*

Preliminarmente occorre ribadire che la responsabilità oggetto dell'odierna controversia attiene al tipo di responsabilità da custodia. Il custode, infatti, è responsabile dei danni provocati dalla cosa in custodia, intesa nella sua unitarietà, anche se costituita da una pluralità di beni. L'obbligo di vigilanza, che incombe sul custode, riguarda l'*universitas rerum*, salvo che il custode non dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, certamente non riconducibile alla sua sfera di controllo.

Secondo la costante giurisprudenza, la responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 del codice civile, non si fonda su un comportamento o una attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Trattasi, invero, di responsabilità oggettiva per la quale ai fini della configurabilità in concreto risulta essere sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato (Cass. Civ., Sez. III, n. 203177).



L'articolo 2051 del codice civile presuppone che il custode delle cose, che abbiano cagionato danni a terzi, sia quel soggetto che è oggettivamente capace di esercitare su di esse un potere di controllo e di vigilanza. Solo in un primo momento la norma si riteneva non applicabile nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma questo orientamento è da ritenersi oramai superato.

Attualmente è, infatti, pacifico il riconoscimento della responsabilità degli enti amministrativi per danni cagionati da cose in custodia in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata vigilanza, ivi compreso, come nel caso di specie, i beni del demanio stradale. (Corte Cost., Sent. n. 156 del 10.05.1999).

La giurisprudenza ha stabilito come *"l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o dalle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito"* (Cass. Civ. sent. n. 24419 del 19.11.2009). Dall'altra parte, come ha chiarito la Suprema Corte, *"la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è esclusa dal caso fortuito che può essere rappresentato anche dal fatto stesso del danneggiato avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso"* (cfr. Cass. Civ., ord. N. 2692 del 4.12.2013-6.02.2014; sent. n. 8229 del 7.04.2010).

Emerge, infatti, sottolineare che in tema di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime l'ente dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).

\*\*\*

Chiariti gli elementi della responsabilità in oggetto ed i relativi limiti, occorre stabilire se, nel caso di specie, il Comune e la Provincia, a cui appartengono le rispettive strade adiacenti agli immobili degli attori, possano ritenersi responsabili dell'evento e dei danni che ne sono derivati agli odierni attori.

Preliminarmente, giova rilevare che non sussistono dubbi sull'appartenenza della strada al demanio della Provincia. Tale circostanza, poi, non è stata mai smentita dalla Provincia sicché si può ritenere pacificamente provato che sia proprio questo ente amministrativo responsabile di tale tratto di strada.

Quanto alla dinamica dei fatti le testimonianze acquisite hanno attestato che l'alluvione ebbe a verificarsi nelle condizioni e modalità descritte dalla parte attrice.

Conseguentemente, si ritiene di dover concludere per la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità ex articolo 2051 del codice civile per mancata custodia e controllo della strada oggetto della controversia.

Trattasi di responsabilità ex art. 2051 c.c. avente carattere oggettivo e per la cui configurabilità è sufficiente la dimostrazione, per parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Pertanto, in difetto di

attestazioni del custode comprovanti il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, le suddette circostanze risultano sufficienti ed idonee ai fini della configurabilità della responsabilità. (Cfr Cass.Civ., n. 2660 del 2013).

L'ente amministrativo convenuto, infatti, si è limitato a sostenere genericamente che *"l'articolo 2051 del codice civile non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche estensioni e modalità d'uso, sia oggetto di un'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa"*.

Anche per il Comune di Civitella va evidenziato che l'istruttoria ha offerto idonei strumenti di convincimento atti a comprovare l'ipotizzata corresponsabilità dell'amministrazione convenuta per il contributo offerto all'allagamento anche dalle acque provenienti dalle strade comunali ed adiacenti alla SP 87.

Lo stesso CTU, in risposta ai quesiti formulatigli, affermava che lo straripamento è da attribuirsi alla completa mancanza di manutenzione del fosso Colli e dei terreni ad esso adiacenti nel bacino a monte della via Provinciale. Ed ancora, ha evidenziato, in risposta al quesito n. 5, *"che l'omessa manutenzione delle strade, interessate dal percorso del flusso delle acque ha influito a deviare detto straripamento verso gli edifici degli attori e ad accrescere la quantità delle acque"*.

Ne consegue che i danni all'immobile di proprietà degli attori sono stati causati dalla mancanza di manutenzione dei canali di scolo e raccolta delle acque, ognuno per la parte di percorso che ha effettuato l'acqua piovana, ovvero per la Provincia (S.P n.87) e per il Comune di Civitella Valle Roveto (SC Civitella Contrada Km 1720) in ossequio al rapporto di custodia che i predetti enti hanno con la "cosa".

Ed ancora il CTU rilevava, in risposta ai quesiti n.2 e n.3, che le opere (cunette, caditoie, griglie, canalizzazioni) realizzate per il contenimento e lo scarico delle acque dalla sede stradale, risultano inadeguate e, per la maggior parte, non funzionanti tanto che non si è riscontrata alcuna manutenzione di dette opere (alcune sono rotte, altre risultano intasate da foglie, terra, vegetazione spontanea per cui non sono funzionanti).

Né può cogliere nel segno il caso fortuito (pioggia di eccezionale intensità) poiché ai fini dell'esclusione di responsabilità le parti avrebbero dovuto attestare, quantomeno, che la pioggia in questione era stata, da sola, causa sufficiente dei danni nonostante la scrupolosa manutenzione e pulizia, delle opere di smaltimento delle acque piovane da parte degli stessi.

In sostanza occorre provare che l'allagamento si sarebbe verificato nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia.

Pertanto, in difetto di attestazioni comprovanti il caso fortuito, va da sé ritenere accertata l'ipotesi di corresponsabilità degli enti convenuti.

Relativamente alla quantificazione del danno, occorre dire come la stessa andrà effettuata sulla stregua dei parametri fissati nell'elaborato peritale del CTU.

Il danno sarà quindi liquidabile nella misura di € 2.633,00 per l'eliminazione dei danni all'edificio oltre ad €. 2.310,00 per i danni all'interno dell'abitazione e perciò per un totale di €. 4.943,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Le spese di lite come, pure, quelle della CTU vengono poste a carico delle parti convenute in solido e liquidate con riferimento ai parametri fissati dal D.M. 55/2014 avendo riguardo allo scaglione di riferimento, alle fasi di giudizio svolte e al numero delle parti rappresentate.

PQM

Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Nel merito ed in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la responsabilità in capo ai convenuti per le motivazioni dedotte in premessa, condanna il **COMUNE DI CIVITELLA ROVETO** in persona del Sindaco *pro tempore* e la **PROVINCIA DI L'AQUILA** in persona del Dirigente del Settore Affari Generali, Istituzionali e Legali, Attività Produttive *pro tempore*, in solido tra loro, al pagamento di € 4.943,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;

Condanna il **COMUNE DI CIVITELLA ROVETO** in persona del Sindaco *pro tempore* e la **PROVINCIA DI L'AQUILA** in persona del Dirigente del Settore Affari Generali, Istituzionali e Legali, Attività Produttive *pro tempore*, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle parti attrici non ammesse al gratuito patrocinio,, Montaldi Anna e De Filippis Sergio, delle spese di lite liquidate attenendosi ai valori di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 e con riguardo allo scaglione di riferimento, alle quattro fasi del giudizio e al numero delle parti rappresentate, nella misura di euro 341, 00 per spese (contributo unificato- diritti e spese di notifica per i non ammessi al gratuito patrocinio) ed €. 3.400,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali IVA e CPA come per legge e alla ripetizione, in favore delle parti attrici, del compenso già corrisposto al nominato CTU in base al decreto di liquidazione.

Condanna la parte soccombente **COMUNE DI CIVITELLA ROVETO** in persona del Sindaco *pro tempore* e la **PROVINCIA DI L'AQUILA** in persona del Dirigente del Settore Affari Generali, Istituzionali e Legali, Attività Produttive *pro tempore*, in solido tra loro, alla restituzione in favore dello Stato delle spese liquidate alla parte ammessa al gratuito patrocinio, De Filippis Marina, liquidate come da decreto nella somma di € 980,00.

Avezzano, 29.06.2017

Il Giudice Onorario

Avv. Alessandra Contestabile



## Elenco Movimenti Pagati DL118

Data reg. N°regist.	Codice e descrizione Descrizione Documento	Causale	Data e N° Mandato	Documenti N° Del Mandato	Meccanografico\Voce - Impegno- Siope Atto (Tipo - Anno - Num.)	Imp. Pagato Ritenute
24-01-2019 569	30315 ROSSI FRANCESCA ANGELA LIQUIDAZIONE SINISTRI IN SELF INSURANCE MONTALDI ANNA-DE FILIPPIS SERGIO- DE FILIPPIS MARINA	15	24-01-2019	1637 N° 269- 1	1005110-04702.000.0 -Imp: 2018/02142 LL 2019 1637 SINISTRI IN SELF INSURANCE ... 04 01 50 15 AFFARI GENERALI	5.661,46
24-01-2019 569	30315 ROSSI FRANCESCA ANGELA LIQUIDAZIONE SINISTRI IN SELF INSURANCE MONTALDI ANNA-DE FILIPPIS SERGIO- DE FILIPPIS MARINA	15	24-01-2019	1637 N° 269- 1	1005110-01054.000.0 -Imp: 2018/02145 LL 2019 1637 SINISTRI IN SELF INSURANCE ... 04 01 50 15 AFFARI GENERALI	4.066,40
24-01-2019 569	30315 ROSSI FRANCESCA ANGELA LIQUIDAZIONE SINISTRI IN SELF INSURANCE MONTALDI ANNA-DE FILIPPIS SERGIO- DE FILIPPIS MARINA	15	24-01-2019	1637 N° 267- 1	1005107-01694.000.0 -Imp: 2018/02143 LL 2019 1637 SINISTRI IN SELF INSURANCE ... 04 01 50 15 AFFARI GENERALI	58,96
<b>Totale generale Liquidazioni Pagate</b>						<b>9.806,82</b>





Provincia dell'Aquila  
Affari Generali e Gestione Risorse Umane  
Servizio Contratti/SUA

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (AQ)

Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2020	II	2020 11	
Prot.n.	1464	Del	31/03/2020



N. di prot. /

*L'Aquila,*

Spett.le  
Comune di Civitella Roveto  
Via Roma  
Civitella Roveto  
Via PEC:  
[info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it](mailto:info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it)

e, p.c.  
Al Dirigente del Settore  
Ragioneria Generale  
S E D E

**Oggetto: Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano (giudizio promosso da Montaldi Anna, De Filippis Sergio, De Filippis Marina) – richiesta rimborso somma corrisposta a titolo di risarcimento danni. Sollecito**

Si sollecita quanto richiesto con nota prot. 4666 del 22.02.2019 che ad ogni buon conto si allega in copia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott.ssa Alessia Mancarelli*

Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane  
- Servizio Contratti/SUA - Via Monte Cagno n. 3 - 67100 L'Aquila  
tel. 0862/299326-294 - 299327  
fax: 0862/299299 - <http://www.provincia.laquila.it> - Codice Fiscale 80002370668



Prot. n. 12516 del 22/03/2020 (p. 2/3)





Provincia dell'Aquila  
Affari Generali e Gestione Risorse Umane  
Servizio Contratti/SUA

L'Aquila, 22 FEB. 2019

N. di prot. 6666

Spett.le  
Comune di Civitella Roveto  
Via Roma  
Civitella Roveto  
Via PEC:  
[info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it](mailto:info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it)

e, p.c.  
Al Dirigente del Settore  
Ragioneria Generale  
**S E D E**

**Oggetto: Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano (giudizio promosso da Montaldi Anna, De Filippis Sergio, De Filippis Marina) – richiesta rimborso somma corrisposta a titolo di risarcimento danni.**

Si comunica che questa Amministrazione, in esecuzione della Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano, con la quale è stata condannata in solido con codesto Ente al risarcimento dei danni nonché al ristoro delle spese legali in favore delle parti attrici, ha provveduto con disposizione prot. 1637 del 22.01.2019, come da richiesta ai sensi dell'art. 1292 c.c. del procuratore costituito, al pagamento dell'intera somma in favore del medesimo, giusta delega all'incasso sottoscritta dagli attori (allegata) per un totale di € 9.806,82, di cui:

- € 5.681,46 per risarcimento e spese (€ 4.943,00 + € 341,00 contributo + 338,35 per CTU + € 59,11 copie sentenza - mandato 269 del 22.01.2019);
- € 58,96 per interessi (mandato 267 del 22.01.2019);
- € 4.066,40 per spese legali (compreso rimborso forfettario del 15% e CPA- mandato 268 del 22.01.2019).

Si chiede, pertanto, di voler procedere al rimborso in favore di questa Amministrazione del 50% degli importi totali corrisposti, pari ad € 4.903,41, mediante giroconto su conto corrente aperto presso la Banca d'Italia IBAN IT56R0100003245401300060638.

Si rappresenta altresì che con la medesima determinazione dirigenziale n. 350 del 28.12.2018 è stata impegnata la somma di € 1.172,08 per rimborso spese legali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio, giusta decreto di liquidazione del Giudice (€ 980,00 per onorari, €

STAMPA INTERROGAZIONE ITER DOCUMENTI

Elenco Movimenti Pagati DL118

Data reg. N°regist.	Codice e descrizione Soggetto Descrizione Documento	Causale	Documenti N° Del Data e N° Mandato	Meccanografico\Voce - Impegno- Siope Atto (Tipo - Anno - Num.)	Imp. Pagato Ritenute
24-01-2019 569	39315 ROSSI FRANCESCA ARGELA LIQUIDAZIONE SINISTRI IN SELF INSURANCE MONTALDI ANNA-DE FILIPPIS SERGIO- DE FILIPPIS MARINA	15	1637 23-01-2019 24-01-2019 N° 269-1	1005110-04702.000.0 -Imp: 2018/02142 LL 2019 1637 SINISTRI IN SELF INSURANCE ... 04 01 50 15 AFFARI GENERALI	5.681,46
24-01-2019 569	39315 ROSSI FRANCESCA ARGELA LIQUIDAZIONE SINISTRI IN SELF INSURANCE MONTALDI ANNA-DE FILIPPIS SERGIO- DE FILIPPIS MARINA	15	1637 23-01-2019 24-01-2019 N° 269-1	1005110-01054.000.0 -Imp: 2018/02145 LL 2019 1637 SINISTRI IN SELF INSURANCE ... 04 01 50 15 AFFARI GENERALI	4.066,40
24-01-2019 569	39315 ROSSI FRANCESCA ARGELA LIQUIDAZIONE SINISTRI IN SELF INSURANCE MONTALDI ANNA-DE FILIPPIS SERGIO- DE FILIPPIS MARINA	15	1637 23-01-2019 24-01-2019 N° 267-1	1005107-01694.000.0 -Imp: 2018/02143 LL 2019 1637 SINISTRI IN SELF INSURANCE ... 04 01 50 15 AFFARI GENERALI	58,96
<b>Totale generale Liquidazioni Pagate</b>					<b>9.806,82</b>

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**Provincia di L'Aquila**

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Parere n. 2020-07</b>  Data: 26 novembre 2020	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera consiliare dall'oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194 TUEL, in esecuzione della Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano".</b>
--	---

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194 TUEL, in esecuzione della Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano";

Considerato che:

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- è pervenuta all'Ente, nel corso del 2020, la richiesta di rimborso della somma corrisposta dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila a titolo di risarcimento danni e spese legali, in esecuzione della Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano, con la quale il Comune è stato condannato in solido con la Provincia al risarcimento dei danni nonché al ristoro delle spese legali in favore delle parti attrici
- l'importo dell'ammontare del rimborso da effettuare in favore dell'Amministrazione Provinciale è pari al 50% degli importi totali corrisposti da quest'ultima (per un totale di € 9.806,82), in esecuzione dalla Sentenza n. 525/2018, e quindi ammonta a ad € 4.903,41;
- sussiste la necessità del "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), per la somma complessiva di € 4.903,40 da porre a carico del bilancio dell'esercizio 2020;
- per il riconoscimento, vengono individuate le necessarie risorse nel Bilancio 2020.

Assunte le opportune informazioni ed effettuate le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso, limitatamente alle proprie competenze, il sottoscritto Dott. Rocco D'Ercole, quale revisore unico del Comune di Civitella Roveto (AQ)

**esprime PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento del debito fuori bilancio per € 4.903,41 derivante da sentenza esecutiva ed alla contestuale modalità di finanziamento.**

Raccomanda:

- 1) qualora non sia già stato fatto, che vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e, in tal caso, che siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
- 2) la trasmissione della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale dell'Abruzzo.



l'organ di revisione economico-finanziaria

Dott. Rocco D'Ercole



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
*Provincia dell'Aquila*

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (AQ)

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2021	II	2021 17	

Prot.n. 431 Del 25/01/2021



*Spett.le Corte dei Conti*  
*Procura Regionale presso la*  
*Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo*  
**SEDE**

PEC: [abruzzo.procura@corteconticert.it](mailto:abruzzo.procura@corteconticert.it)

**Oggetto: Debiti fuori bilancio. Trasmissione deliberazione di riconoscimento di legittimità .**

Ai sensi dell'art. 23, c. 5, L. n. 289/2002, si trasmette in allegato alla presente la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 28.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194 TUEL, in esecuzione della Sentenza n. 525/2018 del Tribunale di Avezzano".

Cordiali saluti.

Civitella Roveto, li 25.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Dott. Francesco Del Pinto**



## **PEC Comune di Civitella Roveto**

---

**Da:** <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** lunedì 25 gennaio 2021 17:55  
**A:** <info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it>  
**Allega:** daticert.xml; postacert.eml  
**Oggetto:** CONSEGNA: Debiti fuori bilancio.Trasmissione deliberazione di riconoscimento di legittimità

### **Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 25/01/2021 alle ore 17:55:48 (+0100) il messaggio "Debiti fuori bilancio.Trasmissione deliberazione di riconoscimento di legittimità" proveniente da "info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it" ed indirizzato a "abruzzo.procura@corteconticert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec293.20210125175521.14574.34.2.65@pec.aruba.it

## **PEC Comune di Civitella Roveto**

---

**Da:** <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** lunedì 25 gennaio 2021 17:55  
**A:** <info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it>  
**Allega:** daticert.xml  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Debiti fuori bilancio.Trasmissione deliberazione di riconoscimento di legittimità

### **Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 25/01/2021 alle ore 17:55:21 (+0100) il messaggio "Debiti fuori bilancio.Trasmissione deliberazione di riconoscimento di legittimità" proveniente da "info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it" ed indirizzato a: abruzzo.procura@corteconticert.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec293.20210125175521.14574.34.2.65@pec.aruba.it



Del che è verbale.

IL SINDACO  
(Dott. Sandro De Filippis)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Francesco Del Pinto)

*(Handwritten signature of Dott. Francesco Del Pinto)*

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Civitella Roveto, lì \_\_\_\_\_

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (AQ)

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2021	II	2021 17	
Prot.n.	430	Del	25/01/2021



IL FIRMATARIO DELLA PUBBLICAZIONE  
(Sig. Cesidio Tersone)



*(Handwritten signature of Sig. Cesidio Tersone)*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Civitella Roveto, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Francesco Del Pinto)